

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4321 del 31/08/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO PONTE AUTOSTRADALE IN ATTRAVERSAMENTO IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI FERRARA - RICHIEDENTE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. CODICE FE20T0014
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4438 del 30/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO PONTE AUTOSTRADALE IN ATTRAVERSAMENTO IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI FERRARA - RICHIEDENTE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. CODICE FE20T0014

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po approvato con DPCM del 24 maggio 2001;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate

derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e s.m.i. e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01/11/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

VISTA l'istanza, registrata al PG/2020/31551 del 27/02/2020 ed integrata in data 10/03/2020 con prot. PG/2020/38255 e in data 18/03/2020 con prot. PG/2020/42382, con la quale la Società Autostrade per l'Italia spa, con sede legale in via Bergamini 50, Roma - C.F. 07516911000, ha richiesto la concessione, in forma di regolarizzazione, per occupazione di area del demanio idrico in destra idraulica del fiume Po, comune di Ferrara, (FE), catastalmente identificata al foglio 31 - mappali 4, 13 e 16 e foglio 32, mappale acqua, dello stesso comune, per il mantenimento del ponte in cemento armato su più campate sul fiume Po, relativo alla viabilità autostradale del tratto A13 Bologna - Padova, realizzato a partire dal 1965 ed aperto al traffico nel 1970;

DATO ATTO:

-della pubblicazione della domanda, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. n. 7/2004, sul BURERT n. 116 del 15/04/2020 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di parere effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2020/51418 del 06/04/2020 all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Ufficio operativo di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale e al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007 e smi in quanto l'area richiesta ricade all'interno del sito di Rete Natura 2000 ZSC - ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

PRESO ATTO:

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'AIPo con disciplinare tecnico n. 3082/G2 del 19/06/2020, protocollato con n. PG/2020/88917 del 19/06/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

-della pre-valutazione d'incidenza positiva rilasciata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota PG/295020 del 16/04/2020, protocollata in data 17/04/2020 con n. PG/2020/56290;

CONSIDERATO CHE:

-la richiesta è stata ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica;

-la richiesta riguarda comunque la sola porzione di ponte ricadente sul territorio della Regione Emilia-Romagna e che risponde quindi alla normativa regionale in materia;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2020 in € 512,08 per l'annualità 2021 in € 510,54, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004, lettera g) punto 2) per ponti autostradali con luce pari o superiore a 6 metri e dall'art 8, commi 2 e 3, della L.R. n. 2/2015, che dispone l'aggiornamento annuo dei canoni demaniali mediante deliberazione di Giunta regionale o, in assenza, la

rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, nonché il loro pagamento per anno solare;

-di quantificare inoltre il deposito cauzionale, da versarsi da parte della Società richiedente, in € 512,08 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, che prevede il versamento di una cauzione a garanzia del rapporto concessorio di importo pari ad una annualità del canone;

VERIFICATO CHE:

-da un controllo negli archivi cartaceo e informatico di ARPAE non risultano precedenti concessioni per l'attraversamento con la struttura ponte oggetto dell'istanza né a favore della Società richiedente né a favore di altri soggetti, a far data dal 2001, anno in cui la Regione Emilia-Romagna ha assunto le competenze in materia di demanio idrico, ai sensi dei D. Lgs. n. 112/98 e smi;

-ne consegue che la Società Autostrade per l'Italia ha esercitato l'uso dell'area del Demanio Idrico di cui all'istanza sopra citata senza essere stata in possesso del provvedimento concessorio, per cui, ai fini del rilascio della concessione di cui al presente provvedimento, è stato richiesto alla Società di corrispondere, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della DGR 895/2007, l'importo dell'indennizzo per uso sine titolo di aree demaniali, a far data quindi dal 2001, dato che la struttura ponte oggetto dell'istanza e che occupa le aree demaniali risulta essere in esercizio fin dal 1970;

-le maggiorazioni per utilizzo senza titolo concessorio del demanio idrico sono definite dalla DGR 895/2007 e dall'art. 51 della L.R. n. 24/2009 che dispongono una maggiorazione del 20% del canone annuo dovuto e dall'art. 8 della L.R. n. 11/2018, che porta la maggiorazione al 100% del canone annuo, per i rispettivi periodi di vigenza;

VISTA la nota della Società Autostrade per l'Italia del 12/02/2021, registrata al PG/2021/23134, con la quale è stata richiesta la prescrizione dei canoni antecedenti il 2015, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile;

-la Società richiedente deve quindi corrispondere un importo totale di € 4760,82 comprensivo del canone 2021, 2020 e degli indennizzi risarcitori previsti applicando la prescrizione a quanto antecedente il 2015;

-DATO ATTO inoltre che in merito sono in corso le verifiche ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e della L.R. n. 3/99 da parte degli agenti accertatori addetti alla vigilanza sugli illeciti amministrativi connessi alla gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO altresì che la Società richiedente:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, tramite il legale rappresentante di Società Autostrade per l'Italia, Direzione Terzo Tronco - Bologna, Donato Dino Giuseppe Maselli C.F. MSLDTD67A03C875B, in data 11/12/2020, agli atti del competente SAC con prot. PG/2020/179638 del 11/12/2020;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a)l' importo di € 75,00 relativo alle spese d'istruttoria come da comunicazione disposizione di pagamento bancario in data 11/02/2020 identificata dal n. 6120011041;

b)l'importo di € 512,08 relativo al deposito cauzionale in data 23/12/2020 mediante bonifico bancario identificato da TRN BLOPIT220311129600135601480325303200IT;

c)l'importo di € 512,08 relativo al canone 2020 in data 23/12/2020 mediante bonifico bancario identificato da codice di riferimento 0311129599735605480325303200IT;

d)l'importo di € 4.248,74 comprensivo del canone 2021 e degli indennizzi risarcitori previsti applicando la prescrizione a quanto antecedente il 2015 in data 22/07/2021 mediante bonifico bancario identificato da codice di riferimento 0306926987033204480525805258IT;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, a Società Autostrade per l'Italia spa, con sede legale in via Bergamini 50, Roma - C.F. 07516911000, la concessione per occupazione di area demaniale in dx idraulica del fiume Po nel Comune di Ferrara, individuata al foglio 31, in parte dei mappali 4, 13 e 16 e al foglio 32, mappale acqua, del comune medesimo, per attraversamento con ponte autostradale esistente, così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2038, ai sensi della L.R. n. 7/2004, art 17, comma 1, lettera c);

3. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.di quantificare nella misura di € 512,08 il canone per il 2020 di € 510,54 il canone per il 2021, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;

5.di stabilire che il canone di concessione per le annualità successive a quella in corso andrà aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6. di fissare l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario in € 512,08, ai sensi dell'art. della L.R. n. 7/2004, già interamente versata. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di dare atto che la richiedente ha versato:

a)l' importo di € 75,00 relativo alle spese d'istruttoria come da comunicazione disposizione di pagamento bancario in data 11/02/2020 identificata dal n. 6120011041;

b)l'importo di € 512,08 relativo al deposito cauzionale in data 23/12/2020 mediante bonifico bancario identificato da TRN BLOPIT220311129600135601480325303200IT;

c)l'importo di € 512,08 relativo al canone 2020 in data 23/12/2020 mediante bonifico bancario identificato da codice di riferimento 0311129599735605480325303200IT;

d)l'importo di € 4.248,74 comprensivo del canone 2021 e degli indennizzi risarcitori previsti applicando la prescrizione a quanto antecedente il 2015 in data 22/07/2021 mediante bonifico bancario identificato da codice di riferimento 0306926987033204480525805258IT;

8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto altresì che l'originale del presente atto e dell'allegato Disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE e ne sarà consegnata copia semplice al concessionario;

12. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Incaricato di Funzione Demanio Idrico ing. Marco Bianchini;

13. di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

**Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia dell'Emilia Romagna**

Disciplinare

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società Autostrade per l'Italia spa, con sede legale in via Bergamini 50, Roma - C.F. 07516911000,- cod. proced. FE20T0014.

Articolo 1 - Descrizione e ubicazione dell'area demaniale concessa

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico sulla sponda destra del fiume Po, Comune di Ferrara, catastalmente identificata al foglio 31, mappali 4 (parte) per mq 2.860, 13 (parte) per mq 1.350, 16 (parte) per mq 2.100 e foglio 32, mappale acqua per mq 4.500 dello stesso comune, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e dall'allegata cartografia, ad uso attraversamento con ponte autostradale esistente.

Articolo 2 - Canone di concessione

1. Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 512,08 e per l'anno 2021 in € 510,54.

2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite il sistema "PagoPA", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

3. Il canone per gli anni successivi è adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposti mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 512,08, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Articolo 4 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di

scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, del ripristino dei luoghi in base alle prescrizioni dell'Amministrazione concedente e della restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 5 - Revoca/sospensione/revisione/decadenza

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa, mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, mancato pagamento di due annualità del canone e sub-concessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

Articolo 6 - Ripristino dei luoghi

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione concedente, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi,

l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 7 - Obblighi e condizioni generali

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0014;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo).

7. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 8 - Condizioni e prescrizioni particolari derivanti dal nullaosta idraulico

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Idraulico n. 3082/G2 del 19/06/2020, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Ufficio di Ferrara:

"ARTICOLO 1) Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

1° La concessione è riferita al mantenimento del ponte, in cemento armato su più campate, sul fiume Po relativo alla viabilità autostradale del tratto A13 Bologna-Padova.

2° Opera pubblica realizzata con Decreto Ministeriale del 31/08/1965 (Adunanza ANAS del 26/05/1965 Voto n. 304).

3° Si considerano parte integrante della richiesta di nulla-osta idraulico tutta la documentazione tecnica allegata con particolare riferimento alla "Analisi Idraulica ai sensi della deliberazione n. 2/99 dell' Autorità di bacino del Po".

ARTICOLO 2) Obblighi

1° La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2° Ogni eventuale modifica o integrazione alle opere, così come eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere sottoposta a nuova istruttoria e preventivamente autorizzata. La realizzazione di opere in difformità a quanto autorizzato o in assenza di autorizzazione comporterà l'immediata decadenza della concessione, con l'obbligo di ripristino dello stato preesistente.

3° La Ditta concessionaria ha l'onere dello sfalcio della vegetazione erbacea e del taglio di quella arborea e arbustiva oltre alla pulizia da rifiuti per un tratto che va da 50 metri a monte dell'impalcato del ponte autostradale fino a 50 metri a valle per tutta la superficie delle due sagome arginali (argine nuovo e argine vecchio) compreso anche le fasce di rispetto ed eventuali pertinenze, con cadenza almeno semestrale.

4° La Ditta concessionaria ha l'onere per le aree golenali demaniali, per un tratto che va da 50 metri a monte dell'impalcato del ponte autostradale fino a 50 metri a valle, di intervenire per la pulizia da rifiuti ed eventuale taglio alberi nel caso questi siano di ostacolo all'uso della struttura stessa o alle operazioni di manutenzione.

5° In adempimento dell'art. 12 del R.D. 523/1904, nel Disciplinare di Concessione/Autorizzazione Unica dovrà essere esplicitamente previsto a carico del Richiedente la manutenzione, ordinaria e straordinaria, in corrispondenza dell'opera proposta, ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto, delle opere di difesa idraulica esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli - materiale flottante - depositatosi nei pressi della struttura suddetta, riservandosi l'AIPo, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua.

6° La Ditta richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e riparare immediatamente, previa autorizzazione dell'AIPo, qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'assicurare l'efficienza e la manutenzione delle opere di raccolta e convogliamento a terra delle acque meteoriche dell'impalcato autostradale, evitando erosioni al manufatto arginale, nonché la manutenzione del rivestimento posto a protezione dell'arginatura;

7° La Ditta richiedente dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutte le modifiche e gli adeguamenti alle opere oggetto di concessione che potessero occorrere in dipendenza di lavori di sistemazione idraulica commissionati da AIPo;

8° In nessun caso il Richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

9° In occasione di eventi di piena del fiume Po l'eventuale chiusura al traffico o limitazione del ponte autostradale rimane di esclusiva competenza della Ditta richiedente, così come a suo onere restano tutte le attività, i costi e gli eventuali danni conseguenti. La definizione della quota del livello idrometrico da considerare per il blocco della circolazione autostradale dovrà essere preventivamente comunicata a tutti gli Enti interessati, anche ai fini dell'aggiornamento dei piani di protezione civile. Risulta onere della Ditta richiedente tenersi informata sull'evoluzione dei livelli idrometrici per quanto sopra menzionato.

10° il franco idraulico - da riferirsi all'intradosso dell'impalcato del nuovo ponte - è rispettato rispetto alla piena di progetto, così come definita dal "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato

con DPCM 24 maggio 2001. Le valutazioni idrauliche esposte nella relazione fornita confermano la conformità del ponte in oggetto rispetto alle disposizioni della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"", e più in generale del P.A.I. Nel caso in cui, a seguito di aggiornamenti del P.A.I., varino i valori idrometrici della piena di riferimento attuale (tempo di ritorno 200 anni) e conseguentemente il franco idraulico risulti inferiore al limite fissato dalle norme, la Ditta richiedente, con oneri a tutto suo carico, dovrà progettare e realizzare idonei interventi di adeguamento, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente nell'ambito di condizioni di esercizio transitorio.

11° La Ditta concessionaria dovrà continuare a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprie spese, della segnaletica fluviale (aste radar, segnali di chiamata, faro luminoso) indispensabile per la sicurezza alla navigazione posta sull'infrastruttura stessa; per manutenzione straordinaria si intende il cambio di campata navigabile e delle pertinenze sopradette per specifiche esigenze di navigazione.

ARTICOLO 3) Divieti

1° Il concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di questo Ufficio; l'eventuale concessionario subentrante dovrà comunque formalmente accettare tutte le condizioni di disciplinare e quelle elencate nel presente atto;

2° E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione che vadano a diminuire la superficie di aree golenali esondabili ed ostacolino il deflusso delle acque, mediante la costruzione di cantieri o impalcature o quant'altro necessario, senza il preventivo parere di AIPO in merito alle citate lavorazioni alla loro tempistica e temporalità.

3° L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.

4° Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 4) Eccezioni

1° L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali e demaniali in corrispondenza dell'attraversamento in oggetto, che non interferiscano o danneggino la struttura esistente.

ARTICOLO 5) Transiti

1° Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibita a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tale sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa, la Ditta concessionaria assume comunque l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il transito.

2° Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali in corrispondenza dell'attraversamento in oggetto, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

3° Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo.

ARTICOLO 6) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1° La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.

2° Qualora, per fatti o eventi a tutt'oggi non valutabili, l'AIPo ritenesse le opere oggetto di concessione, in tutto o in parte, nocive alla stabilità delle arginature o comunque di pregiudizio per la sicurezza e il regime idraulico, potrà disporre la revoca della concessione, l'adeguamento o la demolizione delle opere con rimessa in pristino stato dei luoghi a cui dovrà provvedere la Ditta concessionaria a tutta sua cura e spese;

3° Anche la parziale o totale inosservanza da parte della Ditta concessionaria delle condizioni, divieti ed obblighi del presente disciplinare potrà dar luogo alla revoca del presente parere, senza che la Ditta possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

ARTICOLO 7) Disposizioni finali

1° Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.

2° Il presente atto non sostituisce, neppure in modo implicito, alcuna delle eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni previste dalle normative vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, edilizia, forestale, di navigazione, ecc. le quali dovranno essere ottenute a tutta cura e

spese della Ditta richiedente la concessione dalle competenti Autorità, Enti ed Uffici;

3° Questo Ufficio si ritiene estraneo a tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà pubblica o privata, nonché a persone, animali o cose, per effetto dell'uso della presente concessione, restando sollevato ed esente da ogni responsabilità, onere, protesta e molestia, anche giudiziale. Parimenti, il rilascio del presente atto non costituisce diritto a risarcimenti di sorta per danni alle opere autorizzate, connessi ad eventi di piena o di altra natura del Fiume Po;

4° Il presente atto potrà essere sottoposto a revisione in qualunque momento quando, a giudizio dell'AIPo, ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, la Ditta concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere, all'allontanamento delle materie di risulta e al ripristino stato delle pertinenze idrauliche, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

5° Il concessionario è obbligato al rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Polizia Idraulica vigenti o che dovessero essere emanati anche successivamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione;

6° Il concessionario rimarrà comunque sottoposto ai vincoli del presente disciplinare indipendentemente dai termini di scadenza qualora non dovesse riportare il compendio demaniale al pristino stato o in mancanza di formale subentro di altra ditta concessionaria che ne assuma gli obblighi;

7° In caso d'inadempienza alle precedenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite in seguito dall'AIPo o dalla Regione Emilia Romagna, la concessione sarà revocata e dovrà essere immediatamente ripristinata, secondo le specifiche indicazioni impartite da AIPo, l'integrità dell'arginatura e lo stato pristino dei luoghi a cura e spese della Ditta concessionaria.

8° L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

9° Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con

particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

10° Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche."

Articolo 9 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente Disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, comma 1, della L.R. n. 7/2004 ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.